

 VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE,
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPIRAMIRABILIS.

Il giorno 10 del mese di Aprile nell'anno 2023, alle ore 11:00 si è riunita, presso la futura sede sociale, in Via Quintino Sella, 45, 50136, Firenze, FI, l'Assemblea dei Soci della A.P.S. SPIRAMIRABILIS per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) RELAZIONE PRESIDENTE PER ADEGUAMENTO AL RUNTS;
- 2) MODIFICA DELLA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE;
- 3) VARIE ED EVENTUALI.

Alla presenza dei soci: Sonia Bellini, Andrea Santi, Cristina Sodi, Francesco Scarpitta, Alessandro De Amicis, Giusy Gambino, Jessica Vitulano, Cristina Marras, Simone Nicastro, Sara Bartalucci.

Vengono nominati alla presidenza dell'Assemblea il vice presidente, Signor **Francesco Scarpitta**, e alla segreteria la sig.na **Sonia Bellini** che constatano la regolare convocazione dell'assemblea e la dichiarano validamente costituita, in seconda convocazione.

RELAZIONE PRESIDENTE Il Presidente Sig. **Andrea Santi** espone la relazione sulla situazione amministrativa e sull'attività svolta per l'adeguamento al RUNTS richiesto dall'**ufficio del terzo settore** di Prato.

L'Assemblea approva all'unanimità quanto esposto dal Presidente per l'adeguamento.

MODIFICA SEDE LEGALE DELL'ASSOCIAZIONE L'Assemblea approva, all'unanimità, la modifica dell'ART 1 dello statuto e la modifica della sede legale dell'associazione DA: **viale Montegrappa, 261, 59100, Prato (PO)**, A: **via Quintino Sella, n°45, 50136, Firenze, (FI)**.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la riunione termina alle ore 17:00

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 24 APR 2024
N. ESATTI EURO 20000
IL DIRETTORE



Sonia Bellini

IL PRESIDENTE

Francesco Scarpitta

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE SPIRAMIRABILIS

ART. 1 - (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione di Promozione Sociale SPIRAMIRABILIS" assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via Quintino Sella, 45, 50136, Firenze, ed ha la facoltà di istituire sezioni distaccate e sedi secondarie in Italia e all'estero, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo, che nomina il referente responsabile e ne determina i compiti e le responsabilità. S'intende, come sezione distaccata, una parte totalmente integrata e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale ma dotata di mera autonomia amministrativa.

Il trasferimento della sede legale, nell'ambito del medesimo comune, può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il trasferimento della sede sociale, nell'ambito del medesimo comune, non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. In caso di modifica statutaria, nel rispetto del regolamento in materia, verranno depositate e registrate solo le pagine modificate del seguente statuto.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, di tutela e rispetto delle risorse del pianeta, in qualunque forma espresse.

Le finalità di solidarietà sociale sono perseguite attraverso la prestazione di beni e servizi inerenti alle attività statuarie, diretti ad arrecare benefici a bambini, adulti e anziani, di nazionalità italiana, comunitaria o extracomunitaria, che vivono in situazioni svantaggiate (in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e/o familiari) e non, nel totale rispetto delle problematiche e del contesto di appartenenza. Saranno beneficiari anche i soci, gli associati o partecipanti dell'Associazione se si trovano in suddette condizioni.

L'associazione, basata sui principi di democrazia e uguaglianza, si pone come scopo statutario di favorire l'autonomia, l'integrazione sociale e l'autorealizzazione di tutti i soggetti sopra elencati, attraverso la promozione e/o la gestione di attività ricreative, educative e formative, l'ideazione, la conduzione, la produzione, la collaborazione e lo sviluppo d'iniziative, percorsi, attività formative, artistiche, culturali, sportive e agricole, di scambio culturale a livello nazionale ed internazionale, avvalendosi anche di progetti in rete, contribuendo in tal modo alla crescita personale, culturale, sociale e civile dei propri soci e della comunità alla quale si rivolge.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- organizzazione di attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- formazione professionale, universitaria e post-universitaria;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale;
- organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni genere;
- interventi, servizi e prestazioni sociali, sanitarie e non, volte alla promozione e allo sviluppo del benessere e della salute nella sua completezza fisica, mentale ed emozionale;
- cooperazione allo sviluppo;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati;
- attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

La durata dell'associazione è illimitata.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, l'Associazione oltre all'utilizzo delle proprie strutture, potrà avvalersi della collaborazione di strutture quali Enti terzi, Istituti Pubblici o Privati.

L'associazione può aderire a Consorzi di Enti o Istituti con le medesime finalità, ad Associazioni o Cooperative similari.

Può inoltre stipulare convenzioni o contratti in genere con Enti Pubblici o privati.

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 2 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea.

benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Comitato scientifico

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, messaggio multimediale, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

(Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

E' presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – (Segretario)

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali riguardanti le deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 18 – (Tesoriere)

Il Tesoriere, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

ART. 19 – (Comitato scientifico)

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da tre a venticinque membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico.

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari e residui della gestione;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- contributi degli associati, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi, dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali da chiunque provengano;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- proventi delle cessioni di beni e di servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione e di utilità sociali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può acquistare, ricevere in donazione, successione, comodato o usufrutto beni mobili e immobili sia da persone fisiche sia da società di qualsiasi genere sia da enti pubblici che enti privati. I beni dell'Associazione possono essere venduti su consenso del 75% del Consiglio Direttivo per il raggiungimento delle finalità indicate nell'art. 5.

ART. 21 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 - (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 - (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 - (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.